



## Comune di Zoagli

ORIGINALE

Rep. n. <sup>462</sup> del 30/05/2022

### ORDINANZE DEL SINDACO

N. 29 DEL 30-05-2022

Ufficio: POLIZIA LOCALE  
N.Ufficio: 5

**Oggetto: MISURE PER LA PREVENZIONE DI INCENDI E E DIFESA DELLA LINEA FERROVIARIA EX DPR 753/1980**

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di maggio, il Sindaco **DE PONTI Fabio**

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza ex-art. 54 del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000;

**VISTA** la nota del 16/05/22 trasmessa a mezzo e-mail da parte di R.F.I. – U.O. Tecnico Gestione dei Lavori – Genova avente ad oggetto richiesta di intervento per taglio o potatura di alberature lungo il tracciato ferroviario che attraversa il territorio comunale di Zoagli;

**PRESO ATTO** della presenza di alberature, vegetazione, terreni incolti in adiacenza all'infrastruttura ferroviaria in violazione delle disposizioni dettate dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753 e, in particolare, degli artt. 52 e 55;

**VISTI:**

- il disposto di cui all' art. 52 del sovracitato D.P.R. 753/1980 che così recita:

*“Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, i muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie*

*dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei .....omissis....”;*

- il disposto di cui all' art. 55 del sovracitato D.P.R. 753/1980 che così recita:“ *i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.....omissis....”;*

**CONSIDERATI** i rischi derivanti da:

- una possibile caduta rami, di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rispettando i limiti delle distanze di cui al già citato DPR 753/1980, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria per i viaggiatori e, comunque, grave interferenza sulla regolarità stessa;
- il pericolo d'incendio nelle aree adiacenti la sede ferroviaria;

**RITENUTO** opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria al rispetto delle disposizioni normative sopra richiamate con l'imposizione dell'obbligo, a carico degli stessi privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio dei rami e degli alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura, creando così possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

**VISTA** la comunicazione preventiva dell'ordinanza al Prefetto di Genova ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge n. 125 del 24/07/2008;

**VISTA** la Legge 24.11.1981 n.689 e successive modifiche e integrazioni;

#### **ORDINA**

A **TUTTI i proprietari** dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Zoagli, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, ancorché gestite da terzi:

**-DI VERIFICARE ED ELIMINARE i fattori di rischio e di pericolo per la circolazione ferroviaria**, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980, provvedendo, se del caso, all'immediato taglio dei rami e degli alberi che possano interferire con l'infrastruttura ferroviaria;

**-DI MANTENERE** nel tempo il rispetto delle condizioni di sicurezza di cui sopra.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web;
- divulgata mediante organi di stampa e informazione;
- partecipata al Comando Polizia Locale Zoagli
- partecipata al Comando VV.F.-Genova

-partecipata all'U.T.G. Prefettura di Genova;

-partecipata alla Direzione Territoriale Produzione di Genova R.F.I. SpA;

### AVVERTE

- Che eventuali trasgressioni al presente provvedimento saranno punite con le comminatorie stabilite dal D.P.R. 753/1980, irrogate secondo il procedimento previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689, restando salve e impregiudicate le eventuali inflizioni connesse alla violazione dell'art. 650 Codice Penale.
- Il presente provvedimento diventa esecutivo a partire dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

IL SINDACO  
Fabio De Ponti



